

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DEI COMUNI DI CARAVAGGIO E ROVATO - PERIODO: 1 GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2020

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
- Art. 2 - DURATA DELLA FORNITURA
- Art. 3 – IMPORTO DELLA FORNITURA
- Art. 4 - MODALITA' DI FORNITURA
- Art. 5 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI
- Art. 6 - PAGAMENTI
- Art. 7 - INADEMPIMENTI, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- Art. 9 - GARANZIA DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
- Art. 10 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA
- Art. 11 - SUBAPPALTO E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE
- Art. 12 – ACQUISTI DIRETTI
- Art. 13 – CESSIONE DEI CREDITI
- Art. 14 – CLAUSOLE GENERALI DI CONTRATTO EX ART. 1341 C.C.
- Art. 15 – FORO COMPETENTE
- Art. 16 – RICHIAMI NORMATIVI

Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Oggetto del presente capitolato è la fornitura continuativa di tutte le specialità medicinali reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici, farmaci senza obbligo di prescrizione (S.O.P.) e farmaci da banco (O.T.C. - Over the Counter), omeopatici, parafarmaci in genere (dietetici per bambini e adulti, integratori, cosmetici, prodotti per l'igiene e la medicazione, sostanze per preparazioni magistrali, presidi per diabetici e incontinenti, ecc.) di presidi medico-chirurgici, sanitari, preparazioni galeniche, veterinarie e di tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento della farmacia comunale del Comune di Caravaggio (BG) posta in Largo Cavenaghi, n. 2 e della farmacia comunale del Comune di Rovato (BS) sita in via Cesare Battisti, n. 93. (Bs). Quanto sopra sarà denominato da ora in avanti "Prodotti".

La procedura verrà espletata ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e variazioni e del disciplinare di gara.

All'esito della gara di cui sopra che sarà gestita dalla Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta- Provincia di Brescia- i Comuni di Caravaggio e Rovato, dopo l'approvazione dell'esito della gara da parte degli organi competenti degli Enti stessi, stipuleranno ciascuno il proprio contratto di adesione all'Accordo, recependo patti e condizioni stabiliti dal presente Capitolato Speciale nonché dal disciplinare di gara che ne costituiscono parte integrante.

Tutti i prodotti dovranno rispondere alle norme vigenti sul territorio italiano.

La presente fornitura non costituisce concessione di esclusiva. Le Amministrazioni comunali, nelle persone dei Direttori delle rispettive farmacie comunali, chiederanno prioritariamente all'impresa aggiudicataria la fornitura di tutti i prodotti farmaceutici necessari alle farmacie comunali ed alle condizioni del presente capitolato. Nell'ottica di garantire agli utenti il miglior servizio possibile, Le Amministrazioni comunali si riservano di effettuare acquisti diretti presso le ditte farmaceutiche produttive a condizioni economicamente vantaggiose, senza che l'impresa aggiudicataria nulla possa pretendere nei confronti delle Amministrazioni comunali stesse.

Le condizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto sono applicabili a tutti i rapporti che intercorrono tra le farmacie comunali gestite dal Comune di Caravaggio e di Rovato e l'impresa aggiudicataria della fornitura.

L'oggetto della fornitura dovrà essere effettuata alle condizioni di sconto minimo e massimo per singola tipologia A,B,C e D, il tutto quantificabile nella misura sotto riportata:

CAT.	FORNITURE	OFFERTA RICHIESTA	COMPOSIZIONE PERCENTUALE
A	FARMACO ETICO O EQUIVALENTE Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA Il ribasso non potrà essere inferiore al 31,99%	Ribasso=A	60%
B	FARMACI A DENOMINAZIONE GENERICA (Farmaci generici a sconto diverso rispetto al farmaco etico) Il ribasso non potrà essere inferiore al 35%	Ribasso =B	5%
C	FARMACI DA BANCO (OTC) E FARMACI DA VENDERSI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE (SOP) (farmaci SOP e OTC a sconto diverso rispetto ai prodotti cat.A e B) Ribasso da praticare sul prezzo di acquisto al netto dell'Iva maggiorato di un ricarico pari al 7% Il ribasso non potrà essere SUPERIORE AL 5,00%	Ribasso=C	15%
D	PARAFARMACI, MEDICINALI OMEOPATICI, COSMETICI ED ALTRI PRODOTTI NON COMPRESI NELLE CATEGORIE PRECEDENTI (prodotti non compresi nelle categorie precedenti) Ribasso da praticare sul prezzo di acquisto al netto dell'IVA maggiorato di un ricarico pari al 7% Il ribasso non potrà essere SUPERIORE al 5,00%	Ribasso =D	20%

Art. 2- DURATA DELLA FORNITURA

Il contratto avrà durata di anni tre decorrenti dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Cesserà alla scadenza, senza necessità di preventiva disdetta da parte dell'Amministrazione comunale. Nelle more della stipula del contratto, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere che vengano soddisfatte le esigenze temporanee di fornitura fino alla sottoscrizione del contratto.

Il contratto di fornitura sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità sopravvenuta di convenzioni CONSIP con prezzi di maggiore convenienza, fatta salva la possibilità di rinegoziare i prezzi con la ditta aggiudicataria del servizio.

Se alla scadenza del termine del contratto Le Amministrazioni comunali non avranno provveduto ad affidare la fornitura per il successivo periodo, i contraenti saranno tenuti a prorogarlo fino a sei mesi alle medesime condizioni.

Art. 3 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo, presuntivo della fornitura per il periodo contrattuale è il seguente:

- Comune di Caravaggio: euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) IVA esclusa.
- Comune di Rovato: euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) IVA esclusa.

Trattandosi di importo indicativo ai soli fini fiscali e di imputazione della spesa, non impegna i Comuni nella spesa totale prevista, pertanto l'impresa aggiudicataria nulla potrà pretendere oltre il pagamento delle forniture effettivamente eseguite.

Nel caso si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento della fornitura, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale alle stesse condizioni del contratto stesso.

Qualora presso le imprese aggiudicatarie venissero a mancare prodotti di massima urgenza, le Amministrazioni comunali nelle persone dei Direttori delle farmacie comunali, si riservano la facoltà di acquistarli dove saranno tempestivamente reperibili senza che l'impresa aggiudicataria nulla possa pretendere nei confronti delle Amministrazioni comunali.

Art. 4- MODALITA' DI FORNITURA

Alle imprese aggiudicatarie della fornitura è richiesto:

1. di effettuare almeno quattro consegne giornaliere nei giorni da lunedì a venerdì e tre consegne nei giorni di sabato (compresi domeniche e festivi da definirsi con la singola farmacia), con le seguenti modalità:

a) **dal lunedì al venerdì** con i seguenti tempi di consegna giornalieri :

orario ordine-chiamata

h. 18:30
h. 10:00
h. 12:30
h. 16:00

orario consegna

entro le h. 8:30 giorno successivo
entro le h. 12.00
entro le h. 16:00
entro le h. 18:30

b) **il sabato** con i seguenti tempi di consegna giornalieri:

orario ordine-chiamata

h. 18:30
h. 10:00
h. 12:30

orario consegna

entro le h. 8:30 giorno successivo
entro le h. 12:30
entro le h. 16:00

c) le consegne dovranno essere effettuate presso la sede della farmacia comunale che ha emesso l'ordine;

d) le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;

e) le consegne dovranno essere effettuate a farmacia aperta o, a farmacia chiusa, depositando i prodotti nello spazio designato, in accordo con il direttore della farmacia .

f) il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 48 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate all'impresa fornitrice. Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

g) il controllo della merce ordinata tramite TO (transfer order) e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 72 ore lavorative successive e in tale margine di tempo, segnalate all'impresa fornitrice.

2. di ricevere gli ordini via telematica, (mediante procedure compatibili con il sistema informatico della farmacia comunale), o via telefonica/fax, con indicazione immediata da parte della ditta aggiudicataria dei prodotti mancanti;

3. di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti in via telematica;

4. di tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento; pertanto di attivare un "numero verde" e di farsi carico delle relative spese telefoniche e di comunicazione;

5. di garantire ad entrambe le farmacie comunali un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di informazioni relative a:

a) variazioni di prezzo;

b) listini mensili dei prezzi di acquisto dei SOP, OTC e Parafarmaco, omeopatici e cosmetici;

c) nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;

d) comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino

e) disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.;

6. di svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali;

7. di fornire un servizio di resi per prodotti avariati compresi i prodotti dietetici e quelli per la prima infanzia con emissione delle relative note di accredito;

8. di accettare le restituzioni, entro 60 giorni dall'arrivo, di tutti i prodotti erroneamente ordinati con emissione delle relative note di accredito per l'intero importo dei prodotti resi;

9. di garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche per le quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori;

10. di fornire i prodotti oggetto dell'aggiudicazione conformi a quelli ordinati e con data di scadenza inferiore alla metà del periodo di vendibilità degli stessi;

11. di effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 538;

12. di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, ri. 155;

13. di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di Legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;

14. di concedere alle farmacie Comunali tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;

15. dovranno essere consegnati, almeno con cadenza mensile, su supporto informatico per via telematica, tramite posta elettronica, ai Direttori di farmacia i listini dei prezzi di acquisto dei prodotti di cui alle categorie C e D dell'art. 2 del disciplinare di gara che dovranno indicare:

- codice prodotto
- descrizione prodotto
- A) costo di acquisto (al netto di IVA) sostenuto dal grossista verso le aziende farmaceutiche o altri distributori;
- sconto percentuale praticato in sede di gara;
- B) importo scontato (al netto di IVA);
- C) importo ricarico del 7%, al netto di IVA;
- prezzo di cessione alla farmacia netto IVA, che sarà pari ad $A - B + C$
- aliquota IVA

16. di esibire, su semplice richiesta, dei Direttori di farmacia, una campionatura per un massimo di dieci voci, delle fatture d'acquisto dei prodotti ordinati relativi alle categorie C e D dell'art. 2 del disciplinare di gara, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione del ribasso offerto;

17. svolgerà le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura il direttore della farmacia comunale, con i compiti di cui all'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

Art. 5- MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI

I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, in formato elettronico, emesse nel rispetto dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (applicazione dello Split payment):

- per la farmacia di Rovato: Comune di Rovato, Via Lamarmora, n.7 - 25038 ROVATO (Bs) - P.I. 00563420983
- per la farmacia di Caravaggio: Comune di Caravaggio, Piazza Garibaldi, 9 – 24043 CARAVAGGIO (Bg) – P.I. 00228580163

Le fatture e le note di credito, dovranno avere cadenza mensile e dovranno riportare le seguenti informazioni:

- il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione (tenendo distinte le fatture di prodotti delle categorie A e 5 dai quelli delle categorie C e O dell'art. 2 del disciplinare di gara; la fatturazione dei farmaci veterinari e delle sostanze stupefacenti dovrà essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti.
- il prezzo al pubblico IVA esclusa;
- la percentuale IVA applicata,
- il prezzo al pubblico IVA inclusa dei prodotti categoria A e B del bando;
- il prezzo di acquisto da parte della ditta aggiudicataria, comprovato dalle relative fatture di acquisto, per i prodotti di categoria C e D;
- la percentuale di sconto offerta in sede di gara sul prezzo al pubblico senza IVA, per i prodotti categoria A e B del bando;
- per i prodotti categoria C e D del bando: distintamente, la percentuale di ricarico stabilita dal bando di gara e la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi a quello vigente al momento dell'ordine della merce e non al momento dell'emissione della fattura.

Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l'aliquota I.V.A. applicata.

Art. 6- PAGAMENTI

La liquidazione degli importi delle forniture avverrà mediante disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto (individuato nel direttore di ogni singola farmacia) previa verifica della conformità delle forniture eseguite e della regolarità delle fatture presentate e dei prezzi applicati.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato in un'unica soluzione, entro 60 (sesanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento presso il protocollo comunale.

Il pagamento delle fatture verrà eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato dalle imprese aggiudicatarie ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010. Le imprese aggiudicatarie dovranno comunicare i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Il pagamento sarà effettuato previa le seguenti verifiche:

- a) regolarità contributiva mediante richiesta all'INPS del DURC;
- b) inesistenza di debiti verso l'erario attraverso la procedura telematica di Equitalia, ai sensi dell'art 48 bis del DPR 602/73;

Il tempo necessario per le suddette verifiche non è considerato ritardo dei termini di pagamento.

Solo a seguito dell'esito positivo di tali verifiche il direttore dell'esecuzione del contratto potrà attestare la conformità della fornitura, e solo da tale data potranno eventualmente decorrere i termini previsti dall'art. 4, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2002, sempre che sia già decorso il termine di pagamento sopra previsto (60 giorni fine mese data ricevimento fattura).

L'irregolarità della documentazione prevista all'art. 4, commi 15 e 16, sospende l'attestazione di conformità della fornitura e interrompe di conseguenza i tempi di pagamento.

Art. 7 - INADEMPIMENTI, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le imprese aggiudicatrici, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato speciale d'appalto, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse. Alle imprese aggiudicatrici, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, saranno applicate le seguenti penali per gli inadempimenti sotto elencati:

1) ritardo della consegna:

a) nel caso in cui la consegna della fornitura richiesta dalla farmacia venga effettuata con un ritardo, non giustificato da cause di forza maggiore, superiore alle 2 (due) ore rispetto al termine massimo previsto a partire dal momento della chiamata, sarà comminata una penale corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione con un minimo di € 200,00 (Euro duecento/00);

b) nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, sarà comminata una penalità corrispondente al 40% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00).

2) consegna parziale:

a) nel caso in cui la consegna risulti mancante di più del 10% dell'ordinato, verrà comminata una penalità del 10% del valore della merce mancante.

b) nel caso in cui la consegna risulti mancante di più del 20% dell'ordinato, verrà comminata una penalità del 30% del valore della merce mancante.

c) nel caso in cui i prodotti mancanti superino il 50% dell'ordinato, verrà comminata una penalità del 60% del valore della merce complessivamente ordinata.

3) **mancato preavviso** di temporanea indisponibilità dei prodotti, € 500,00 (cinquecento/00) per ogni evento;

4) **errata consegna:** in caso di fornitura di prodotti diversi per tipologia, qualità o altro da quelli indicati negli ordini, qualora non si provveda alla loro sostituzione entro un'ora, verrà applicata una penalità pari al 20% dell'intera fornitura della consegna interessata, con un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00);

5) **mancato invio della documentazione** prevista dall'art. 4 punti 15 e 16: penale di € 200,00, per ogni mancata consegna fermo restando la sospensione dell'attestazione di conformità della fornitura da parte del direttore dell'esecuzione del contratto e del relativo pagamento della fattura fino a quando la documentazione non è acquisita dal Comune.

Oltre alle penali applicate, l'Amministrazione comunale potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alle inadempienze sopra descritte. L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili.

Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte del Direttore della farmacia. Decorso 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'impresa abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dall'Amministrazione comunale, le penalità si intendono accettate.

In caso di mancata consegna totale o parziale dei prodotti, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, la farmacia comunale potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile giudizio, presso altra impresa non aggiudicataria anche ad un prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penali sopra specificate.

Art. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'art. 1453 c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali; costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa fornitrice;

b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'impresa fornitrice;

c) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

d) mancanze gravi nell'esecuzione del contratto di fornitura;

e) nel caso ricorrano le circostanze previste dall'art. 108 del D.LGS 50/2016 e s.m.;

f) nel caso di non ottemperanza nell'obbligo di tenere aperto un conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi della L. 136/2010.

La risoluzione potrà essere richiesta dall'Amministrazione comunale per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti. In particolare, nei casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l'Amministrazione comunale di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute, in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'Amministrazione comunale, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al successivo art. 9.

Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti inadempienze:

- consegna di medicinali scaduti;
- la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- reiterati ritardi o consegne parziali od errate, non giustificati da cause di forza maggiore tempestivamente denunciate;
- il superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni economici o difficoltà organizzative per la Farmacia Comunale.
- per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alla farmacia comunale e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 del presente capitolato speciale d'appalto, dopo almeno due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dall'Amministrazione comunale, notificate tramite raccomandata A.R.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, l'Amministrazione comunale avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti dell'impresa fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'art. 9, che in tal caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata.

Art. 9 - GARANZIA DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli obblighi assunti, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare una cauzione pari al 10% del valore di ogni singolo contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al comma 2, dell'articolo 1957 c.c., nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora le imprese aggiudicatarie siano in possesso delle certificazioni o condizioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.LGS. 50/2016 e s.m. l'importo della garanzia è ridotto nei termini previsti dalla citata norma. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà allegare alla cauzione la copia della certificazione di qualità autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000.

La garanzia è presentata in originale all'Amministrazione comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.

Le imprese aggiudicatarie sono obbligate a reintegrare la cauzione durante la vigenza contrattuale, qualora il committente debba avvalersene in tutto o in parte.

La cauzione resterà vincolata nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 103 del D.LGS 50/2016 e s.m. fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dopo la liquidazione dell'ultima fattura e la definizione di tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione comunale, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura e del mancato rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto.

La cauzione sarà custodita dall'Amministrazione comunale.

Art. 10 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Qualora l'impresa aggiudicataria, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione comunale si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale di cui al precedente art. 9.

Art. 11 - SUBAPPALTO E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE

È consentito il subappalto, ai sensi e nei limiti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. limitatamente alla consegna e ritiro dei prodotti.

Resta inteso che, ai sensi del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, l'aggiudicatario rimane responsabile in solido con il subappaltatore per le ritenute ed i contributi dovuti, nonché per il rispetto del contratto di fornitura e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 - ACQUISTI DIRETTI

Le Amministrazioni comunali si riservano di effettuare acquisti diretti presso le ditte farmaceutiche produttrici a condizioni economicamente più vantaggiose, senza che le imprese aggiudicatarie nulla possano pretendere nei confronti dei Comuni stessi.

Art. 13 - CESSIONE DEI CREDITI

Per l'eventuale cessione dei crediti vantati, le imprese aggiudicatarie dovranno conformarsi a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Art. 14 - CLAUSOLE GENERALI DI CONTRATTO EX ART. 1341 C.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 CC., si intendono espressamente approvate le seguenti clausole: Art. 7 Inadempimenti, penalità e risoluzione del contratto, Art. 8 Clausola risolutiva espressa, Art. 12 Acquisti diretti.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie aventi ad oggetto la gara d'appalto e le sue modalità di esecuzione sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia.

Il Foro competente per le eventuali controversie sorgenti dall'esecuzione ed interpretazione del contratto di fornitura, è quello di Brescia per contenziosi sorti per l'esecuzione del contratto stipulato con il Comune di Rovato, ed è quello di Bergamo per il contratto con il Comune di Caravaggio .

Art. 16 - RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

li, 16 Novembre 2017

Il Direttore della Farmacia Comunale di Caravaggio
Dott.ssa Federica Ruggeri

Il Direttore della Farmacia Comunale di Rovato
Dott.re Arnaldo Almici

